

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 febbraio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Formazione professionale - Decreto ministeriale concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici - Qualifica di restauratore di beni culturali - Necessità del conseguimento di un diploma presso una scuola di restauro statale - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia - Illogicità ed irrazionalità della disciplina transitoria, con violazione del principio di buona amministrazione.**

- Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117 (come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) .....

Pag. 7

- N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimenti penali riuniti a carico degli onorevoli Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu, Tiziana Maiolo e del senatore Marcello Pera per le dichiarazioni da questi rese in danno dei dottori Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio - Deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.**

- Deliberazioni della Camera dei deputati del 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 8

- N. 3. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002 (del Tribunale di Brescia).

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 7 febbraio 2001, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Brescia per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma .....

» 10

- n. 4. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° febbraio 2002 (della Regione autonoma della Sardegna).

**Elezioni - Regione Sardegna - Decadenza di consigliere regionale deliberata in data 31 maggio 2001 dal Consiglio regionale per sopravvenuta incompatibilità (elezione alla Camera dei deputati) - Annullamento della predetta delibera regionale con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001 - Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevata dalla Regione Sardegna - Lamentata illegittima disapplicazione, da parte del Tribunale di Cagliari, della normativa regionale disciplinante la fattispecie (*in primis* la legge regionale n. 71/1979) ed applicazione della legge statale n. 154/1981 - Dedotta lesione della sfera di competenza del Consiglio regionale in tema di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali.**

- Sentenza Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001.
- Costituzione, art. 116; Statuto Regione Sardegna, art. 27 .....

Pag. 14

- n. 5. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 febbraio 2002 (della Regione Toscana).

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina della localizzazione degli elettrodotti a fini di salvaguardia dell'ambiente - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 5, comma 1.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Determinazione dei parametri relativi alle fasce di rispetto per gli elettrodotti - Fissazione del valore limite di induzione magnetica - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 1, lett. h), e 5, comma 1.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina del risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica - Denunciata invasione di competenza riservata allo Stato dalla legge quadro - Contrasto con l'esigenza di una disciplina uniforme a tutela dell'interesse nazionale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 2 [*recte*: comma 1], lett. d), e 9.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina sanzionatoria - Denunciata difformità dalle corrispondenti previsioni di fonte statale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Previsioni transitorie - Denunciato contrasto con la corrispondente disciplina di fonte statale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

» 18

- n. 6. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 febbraio 2002 (del Tribunale di Roma).

**Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attività a rischio di incidenti rilevanti - Presentazione del rapporto preliminare di sicurezza da parte dei gestori di nuovi stabilimenti - Quantitativo di sostanze pericolose in presenza del quale sussiste il relativo obbligo - Denunciata difformità della previsione regionale rispetto a quella statale - Invasione della potestà legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *h)* e *s)* d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, artt. 9, comma 1, e 18; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 72.

**Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attività a rischio di incidenti rilevanti - Rapporto di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose - Determinazione in via transitoria del relativo contenuto - Denunciata difformità della previsione regionale rispetto a quella statale - Invasione della potestà legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art.117, comma secondo, lett. *h)* e *s)* d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 28, comma 4.

**Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attività a rischio di incidenti rilevanti - Scheda di valutazione tecnica degli stabilimenti pericolosi - Obbligatorietà anche per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio - Denunciata difformità dalla normativa statale - Invasione della potestà legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale - Incidenza sulla concorrenza fra le imprese.**

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, art.117, comma secondo, lett. *h)* e *s)* d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 21, comma 3 .....

Pag. 21



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Formazione professionale - Decreto ministeriale concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici - Qualifica di restauratore di beni culturali - Necessità del conseguimento di un diploma presso una scuola di restauro statale - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana - Denunciata lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia - Illogicità ed irrazionalità della disciplina transitoria, con violazione del principio di buona amministrazione.**

- Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117 (come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Nei confronti della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 24 novembre 2001, n. 13, «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti» (B.U.R. Campania, numero speciale del 29 novembre 2001), negli articoli 1.2, 2.1, 2 e 3, 3, 7, 8.

La legge regionale che si impugna investe le materie della tutela della salute e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che sono di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ed anche la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., è di legislazione esclusiva dello Stato.

La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ha posto la disciplina integrale ed esclusiva rivolta alla tutela dell'ambiente ed i principi fondamentali per le altre materie ai quali la legislazione regionale si deve attenere.

La legge regionale che si impugna in parte ha invaso la sfera statale di legislazione esclusiva ed in parte non ha osservato i principi.

## Art. 1.2

La legge statale all'art. 5.1 «al fine di tutelare l'ambiente» ha disciplinato le competenze ed il procedimento per la localizzazione dei tracciati e per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

In questa materia la regione non ha potestà legislativa.

È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 1.2 della legge regionale n. 13/2001 che anche per la salvaguardia dell'ambiente rinvia alle norme regionali.

## Art. 2.1, 2, 3

Nell'art. 4.1, lettera *h*) e nell'art. 5.1 della legge statale si trova la normativa di principio sui parametri per le fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Le norme impugnate hanno fissato direttamente il valore limite di induzione magnetica (comma 3) attribuendo ai comuni la disciplina dell'ampiezza dei corridoi ed alla regione il potere di direttiva, senza nessun accordo con i parametri desumibili dalla normativa statale, come se la materia rientrasse nella legislazione esclusiva della regione.

## Art. 3

Vi è disciplinata la materia del risanamento degli elettrodotti riservando alla Regione l'approvazione degli appositi piani anche in questo caso non tenendo conto di quanto dispone l'art. 4.2, lettera *d*) della legge statale che ha riservato allo Stato i «criteri di elaborazione dei piani di risanamento» anche con riferimento «alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni».

La norma regionale, non adeguandosi alla disciplina statale di principio, si è sottratta ad ogni possibilità di coordinamento.

La legge regionale non ha nemmeno tenuto conto del termine fissato dall'art. 9 della legge statale per assicurare la necessaria uniformità di tutela sull'intero territorio nazionale anche dal punto di vista temporale.

#### Art. 7

L'art. 15 della legge statale, nell'esercizio della sua legislazione esclusiva a tutela dell'ambiente, come si legge nel comma 4, ha previsto un apposito sistema sanzionatorio assicurando così anche la uniformità degli interventi repressivi in tutte le Regioni in modo da evitare che tra di esse possa instaurarsi una sorta di concorrenza sanzionatoria.

L'art. 7 della legge regionale ha disciplinato un sistema del tutto autonomo senza tenere conto della normativa statale.

#### Art. 8

La normativa transitoria che vi è prevista si sovrappone a quella fissata dall'art. 16 della legge statale senza alcun coordinamento.

Una disciplina transitoria era indispensabile a tutela dell'ambiente nell'esercizio della legislazione statale esclusiva e non dovrebbe esserci dubbio che principi generali siano necessari anche per la disciplina transitoria che investe il periodo in cui gli impianti preesistenti possono costituire pericolo non controllabile per la salute.

*P. Q. M.*

*Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1.2, 2.1, 2 e 3, 3, 7 e 8 della legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2002.*

Roma, addì 21 gennaio 2002

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: NORI

02C0070

N. 6

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimenti penali riuniti a carico degli onorevoli Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu, Tiziana Maiolo e del senatore Marcello Pera per le dichiarazioni da questi rese in danno dei dottori Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio - Deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentare.**

- Deliberazioni della Camera dei deputati del 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 19/2001, «Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti», negli articoli 3.1, 4.2 e 5.1 e 2 (B.U.R. Lombardia, I suppl. ord. n. 48 del 27 novembre 2001).

La disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante rientra nella sfera della legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lett. h) che vi comprende espressamente la sicurezza.

Rientra, inoltre, anche nella tutela dell'ambiente (lett. s), (v. articoli 8 e 15 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334).

L'art. 18 d.lgs. n. 334/1999, ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha individuato alcune materie soggette alla disciplina delle regioni, vale a dire il procedimento dell'istruttoria tecnica, le autorità titolari delle competenze conseguenti, il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale, le modalità di coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, le procedure per gli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Alla regione, dunque, sono consentiti questi interventi strumentali da mantenersi nell'ambito della disciplina statale.

La legge regionale che si impugna ha, invece, superato questi limiti, incorrendo casi in illegittimità costituzionale.

#### Art. 3.1

Vi si dispone che il rapporto preliminare di sicurezza deve essere presentato dal gestore di nuovi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del d.lgs. n. 334/1999.

L'art. 9.1 di quest'ultimo testo normativo richiede, invece, perché sorga l'obbligo del rapporto preliminare di sicurezza che le sostanze pericolose debbono essere in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 (v. richiamo all'art. 8.1). Le quantità indicate nella norma statale sono più elevate di quelle richieste dalla norma regionale che in questo modo ha ampliato la sfera normativa della legge statale, non limitandosi né a disciplinare le materie indicate nell'art. 18 d.lgs. n. 334/1999 né ad esercitare le funzioni amministrative conferite dall'art. 72 d.lgs. n. 112/1998.

#### Art. 4.2

L'art. 28.4 d.lgs. n. 334/1999 ha dichiarato applicabili i criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10.

Sempre in via transitoria e fino al termine fissato dalla legge statale, la norma regionale ha reso, invece, obbligatori gli elementi previsti nel suo allegato 2, che non coincidono con quelli richiesti dalla normativa statale.

#### Art. 5.1 e 2

L'art. 21.3 d.lgs. n. 334/1999 dispone l'avvio dell'istruttoria per le modifiche individuate con il decreto dell'art. 10, vale a dire quelle «che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio».

La norma regionale, anche quando le modifiche non comportano aggravio di rischio, richiede, invece, una scheda valutativa tecnica, che presuppone naturalmente una attività apposita di preparazione.

La sola verifica degli effetti innovativi che la legge regionale è destinata a produrre sulla disciplina statale è sufficiente a provocarne la illegittimità costituzionale.

Solo per completezza espositiva si fa presente come le difformità non diano luogo soltanto a vizi formali.

Il livello di sicurezza, salvo che non ricorrano situazioni ambientali diversificate, da escludere quando si tratta di stabilimenti industriali per la cui omogeneità costruttiva non ci sono ostacoli locali, non può essere che lo stesso per tutto il territorio statale.

Adempimenti diversificati producono anche alterazioni sotto il profilo della concorrenza in danno di quelle imprese che si trovano ad operare in regioni la cui disciplina più gravosa costringe ad affrontare costi maggiori.

Che l'art. 10 della legge regionale rinvii la sua entrata in vigore al momento della stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e regione ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 112/1998 non può avere, naturalmente, alcun rilievo ai fini della decisione del ricorso, poiché la legge a quella data entrerebbe direttamente in vigore senza ulteriori interventi legislativi della regione.

*P. Q. M.*

*Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 negli articoli 3.1, 4.2 e 5.1 e 2.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2002.*

Roma, addì 18 gennaio 2002.

VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: NORI

02C0071

N. 3

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 31 gennaio 2002*  
(del Tribunale di Brescia)

**Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 7 febbraio 2001, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Gherardo Colombo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Brescia per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato art. 37 legge Cost. n. 87 dell'11 marzo 1953.  
Il giudice letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di Sgarbi Vittorio; sentite tutte le parti;

*Osserva*

F A T T O

In data 18, 19 e 20 dicembre 1996 nel corso del programma denominato Sgarbi quotidiani e trasmesso dall'emittente Canale cinque Sgarbi Vittorio, conduttore del precitato programma, esaminando la vicenda relativa all'ipotizzato incontro tra l'on. Berruti e l'on. Berlusconi allorché quest'ultimo ricopriva l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, incontro che sarebbe avvenuto a Palazzo Chigi, affrontava nello specifico la questione relativa al passi d'ingresso alla sede della Presidenza del Consiglio, documento utilizzato dai magistrati della Procura di Milano a fini probatori nei confronti dell'on. Berlusconi.

Più precisamente, l'imputato nella ricostruzione della vicenda, ripercorrendo le fasi dell'attività investigativa nei confronti dell'on. Berruti, sottolineava la falsità del succitato documento e la costruzione di un piano molto preciso, un piano poi definito diabolico, diretto a coinvolgere nell'indagine il Presidente del Consiglio on. Berlusconi allorché gli veniva imputato di aver concordato con Berruti una versione di comodo da offrire ai magistrati inquirenti, coinvolgimento di cui il documento attestante l'avvenuto incontro tra l'on. Berruti e il Presidente Berlusconi doveva costituire il principale elemento d'accusa. E l'imputato collegava la falsa costruzione del passi con il successivo invio all'on. Berlusconi dell'avviso di garanzia, soffermandosi ripetutamente sull'instabilità del Governo determinata dalle iniziative giudiziarie, sulla disonestà proprio di coloro che indicano in altri i cittadini disonesti, sull'attribuibilità al dott. Gherardo Colombo della falsificazione del passi di cui più volte si è detto.

Nella circostanza il commentatore televisivo riportava, sintetizzandoli, brani di dichiarazioni testimoniali rese da dipendenti di Palazzo Chigi in ordine sia al rilascio del passi sia all'effettivo incontro tra Berruti e Berlusconi, dichiarazioni tutte convergenti nel senso di escludere, secondo l'impostazione delle trasmissioni, il rilascio del passi e l'incontro in questione, anche se lo stesso Sgarbi precisava e ricordava che l'on. Berruti non aveva mai negato di essersi recato a Palazzo Chigi 18 giugno 1994 avendo più semplicemente negato di essersi incontrato quel giorno con l'on. Berlusconi.

Con atto depositato il 9 gennaio 1997 Gherardo Colombo sporgeva querela nei confronti di Sgarbi Vittorio assumendo la natura diffamatoria del contenuto delle trasmissioni condotte da Sgarbi nelle quali si ricostruiva la vicenda sopra narrata.

Nel corso delle indagini preliminari veniva acquisita la videocassetta riprodotte la trasmissione televisiva denominata Sgarbi quotidiani del 18, 19 e 20 dicembre 1996.

Il querelante si costituiva parte civile per l'udienza preliminare.

In data 20 marzo 1998 il giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio dinanzi a questo tribunale nei confronti di Sgarbi Vittorio in ordine al reato ascrittogli in epigrafe.

Al dibattimento articolatosi per più udienze e celebrato in contumacia dell'imputato, la parte offesa rinnovava la costituzione di parte civile, quindi si procedeva all'assunzione delle prove orali e documentali richieste dalle parti e ammesse. In particolare veniva acquisita, ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p., la relazione tecnica del pubblico ministero di trascrizione del contenuto delle trasmissioni televisive incriminate.

In data 16 febbraio 2001 il Presidente della Camera dei deputati trasmetteva a questo tribunale la delibera assunta dall'Assemblea in data 7 febbraio 2001.

Dall'esame della citata delibera risulta che la Camera dei deputati ha ritenuto, su conforme proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, che le opinioni manifestate nel corso delle trasmissioni televisive Sgarbi quotidiani del 18, 19 e 20 dicembre 1996, e in relazione alle quali è instaurata il presente procedimento penale, sono state espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare ai sensi dell'art. 68 della Costituzione.

Al riguardo il vice presidente della giunta, on. Ceremigna, ha evidenziato che a parere della maggior parte dei componenti della giunta le affermazioni dell'onorevole Sgarbi si inseriscano nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente al modo di procedere della magistratura e, in particolare, nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati. Occorre tener presente, infatti che le affermazioni riportate inerivano a un episodio che destò grande scalpore nell'opinione pubblica. Sottolinea poi il parlamentare che effettivamente il passi venne rinvenuta nell'agenda dell'avvocato Berruti tre mesi dopo il sequestro dell'agenda medesima e che il brigadiere Piana sembra aver smentito il dott. Colombo, il quale aveva sostenuto che fosse stato proprio costui ad avergli consegnato il passi e che i suddetti profili rientrano proprio nell'ambito della battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia.

## D I R I T T O

L'art. 68 della Costituzione riconosce ai membri del Parlamento l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti nell'esercizio delle loro funzioni; la norma costituzionale è immediatamente applicabile e cogente, di talché qualora il giudice ritenga che le opinioni sottoposte al suo vaglio siano espressione del mandato parlamentare deve limitarsi a prenderne atto con immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (1)

È affermazione pacifica nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità che il ramo del Parlamento cui appartiene l'imputato le cui dichiarazioni sono *sub iudice* conserva il potere di valutare la condotta addebitata ad un suo componente, per cui a fronte di una delibera che riconosca la sussistenza dei presupposti dell'art. 68 citato è inibita ogni contraria valutazione giudiziale (2). Il corollario, pure affermato dalla medesima giurisprudenza è la necessità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, regolato dall'art. 37 della legge costituzionale n. 87 del 1953 e dall'art. 26 della delibera della Corte costituzionale 16 marzo 1956, qualora il giudice contesti il corretto esercizio del potere di valutazione riconosciuto in questo ambito al Parlamento.

Ed in ordine ai limiti del giudizio in sede di conflitto di attribuzione la Corte costituzionale ha recentemente specificato che detto giudizio non può limitarsi a verificare la validità o la congruità delle motivazioni ... con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una determinata opinione.

Il giudizio in sede di conflitto fra poteri non si atteggia a giudizio sindacatorio ... su di una determinazione discrezionale dell'assemblea politica. In questo senso va precisato e in parte corretto quanto affermato nella pregressa giurisprudenza, circa i caratteri del controllo di questa Corte sulle deliberazioni di insindacabilità adottate dalle Camere ... la Corte, chiamata a svolgere, in posizione di terzietà, una funzione di garanzia, da un lato dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall'altro della sfera di attribuzione dell'autorità giu-

(1) Sul punto Cass. sez. 5, 21 aprile 1999.

(2) Cass. sez. 5, 8 febbraio 1999, Maticena; Corte cost. 23 luglio 1997, n. 265.

risdizionale, non può verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità senza verificare se, nella specie, l'insindacabilità sussista, cioè se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alle luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione (3).

Il principio affermato dal giudice risolutore dei conflitti tra poteri dello Stato è, perciò, nel senso che il giudizio va condotto non già verificando il corretto esercizio di un potere discrezionale (giudizio di insindacabilità) sotto l'aspetto della congruità e correttezza della motivazione, bensì più sostanzialmente verificando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di quel potere, trattandosi di presupposti sanciti dalla Costituzione di cui la Corte costituzionale è chiamata a garantire l'osservanza.

Ed allora, se in questi termini è stato delineato l'ambito proprio del giudizio della Corte costituzionale nella risoluzione dei conflitti di attribuzione, consegue che il potere che promuove il conflitto sarà legittimato a dolersi dell'invasione della propria sfera di attribuzione qualora ritenga che sia stato formulato un giudizio di insindacabilità in situazione in cui non sussisteva il nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attività svolte in qualità di componente delle Camere (4).

Ciò premesso si tratta di verificare se nel caso in esame le opinioni espresse dall'on. Sgarbi nelle trasmissioni del dicembre 1996 possano considerarsi manifestazione della sua funzione di parlamentare, in conformità alla delibera della Camera deputati, ovvero esulino dalla prerogativa di cui all'art. 68 Cost.

Al riguardo occorre analogamente richiamare la giurisprudenza costituzionale sul punto e secondo cui l'immunità sancita dall'art. 68 copre esclusivamente le opinioni espresse nel corso dei lavori della Camera o suoi organi, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea, sicché l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare (5).

Diversamente, aggiunge la Corte, la prerogativa si trasformerebbe in un inaccettabile privilegio personale a discapito del principio di uguaglianza.

Sulla base di questa delimitazione del nesso funzionale tra opinioni espresse e funzione parlamentare, con il consequenziale corollario che non rientra nella definizione di funzione parlamentare qualunque attività politica svolta dal parlamentare e in qualunque sede in cui la sua qualità sia irrilevante, la Corte ha poi ulteriormente specificato che ai fini della sussistenza della prerogativa in questione non è sufficiente la comunanza di argomento tra le opinioni incriminate e quelle espresse in sede parlamentare, né tanto meno può bastare ... la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca, dovendo verificarsi l'identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare (6).

Nel merito osserva il giudice come sia evidente l'insussistenza di alcun nesso tra le opinioni espresse dall'on. Sgarbi nelle citate trasmissioni e la sua funzione di componente della Camera dei deputati.

Impregiudicata e prescindendo da qualsiasi valutazione sulle finalità e gli intenti perseguiti dall'imputato, sulla natura diffamatoria delle espressioni oggetto della querela ovvero sulla ricorrenza nella specie dell'esercizio del diritto di critica, trattandosi di giudizi riservati all'esito del dibattimento ed estranei ai termini di proposizione del conflitto, in primo luogo si osserva che le opinioni sono state espresse nel corso di trasmissioni televisive e perciò al di fuori dell'esercizio di funzioni parlamentari.

---

(3) Corte cost. 17 gennaio 2000, n. 10 (la sentenza richiama analoga decisione n. 11 del 2000).  
In conformità a questo nuovo orientamento della giurisprudenza costituzionale sono le sentenze n. 82 del 2000 e n. 321 del 2000.

(4) Il diverso principio affermato dalla Corte di cassazione (Cass. sez. 5, 14 gennaio 2000, Sgarbi) deve ritenersi superato dalla successiva e più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sopra indicata. D'altronde non può non riconoscersi alla stessa Corte costituzionale il compito di delineare l'ambito della propria cognizione in giudizi a lei riservati.

(5) Corte cost. 17 gennaio 2000, cit.

(6) Oltre la pronuncia appena citata più recentemente in tal senso sono le sentenze della Corte n. 82 e 321 del 2000.

In secondo luogo non risulta in atti, né emerge dall'esame della delibera assunta dalla Camera dei deputati, che quelle opinioni fossero riprodottrici di opinioni espresse in sede parlamentare. Tanto ciò è vero che in sede di discussione il vice presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, on. Ceremigna, motivando la decisione di quest'ultimo organo nel senso dell'insindacabilità delle dichiarazioni dell'on. Sgarbi, ha richiamato in termini assai generici la polemica politica e la forte critica politica dell'on. Sgarbi circa l'operato della magistratura e in specifico di taluni magistrati, collegando infine le riflessioni del parlamentare alla costante e intensa battaglia politica che l'on. Sgarbi svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia. Come può rilevarsi difetta qualunque riferimento a specifici atti di intervento parlamentare sulla questione.

E lo stesso deputato on. Sgarbi, intervenendo nel dibattito parlamentare, non ha richiamato specifiche dichiarazioni da lui rese in sede parlamentare ed analoghe a quelle oggetto dell'odierna imputazione.

Ed allora, aderendo ai principi fissati dalla Corte costituzionale e sopra indicati, deve convenirsi che le affermazioni dell'on. Sgarbi sono svincolate del tutto dalla sua funzione parlamentare di talché non si vede come possa operare la prerogativa dell'art. 68.

D'altra parte la circostanza che l'oggetto delle trasmissioni televisive in questione sia stato principalmente, come chiaramente emerge dal loro contenuto, l'analisi di una singola inchiesta giudiziaria e l'ipotesi di una falsa prova d'accusa esclude una loro possibile contestualizzazione in quell'ambito richiamato dalla Camera dei deputati in sede di discussione sull'insindacabilità delle affermazioni dell'on. Sgarbi, proprio in ragione della specificità dell'argomento trattato.

Alla stregua delle pregresse argomentazioni deve ritenersi che per le opinioni espresse dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione Sgarbi quotidiani svoltasi nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1996 non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione trattandosi di opinioni espresse al di fuori delle sue funzioni parlamentari, donde la delibera della Camera dei deputati 7 febbraio 2001 appare in contrasto con l'art. 68 della Costituzione.

Consegue, a fronte della delibera della Camera dei deputati che ha, diversamente, ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 68, la necessità del ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato ai sensi dell'art. 37 della legge costituzionale n. 87 del 1953.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 37 legge della Cost. 11 marzo 1953 n. 87 e 26 delib. Corte cost. 16 marzo 1956;*

*Promuove conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati in ordine alla delibera dell'Assemblea del 7 febbraio 2001 con la quale è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 68 Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi in data 18, 19 e 20 dicembre 1996 nel corso delle trasmissioni televisive denominate Sgarbi quotidiani, e in relazione alle quali è in corso avanti questo tribunale il procedimento penale n. 435/1998 a carico dell'on. Sgarbi per il delitto di diffamazione aggravata in danno del sostituto procuratore della repubblica del Tribunale di Milano dott. Gherardo Colombo, e, per l'effetto, chiede che sia annullata la delibera della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001 per violazione dell'art. 68 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone la sospensione del presente giudizio fino alla risoluzione del conflitto.*

*Dispone che a cura della cancelleria il presente ricorso sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Il presente ricorso viene letto all'udienza dibattimentale del 19 marzo 2001 in luogo delle notifiche a tutte le parti ai sensi degli artt. 37 e 23 comma 4 legge costituzionale n. 87 del 1953.*

Brescia, addì 19 marzo 2001

*Il giudice:* DOTT. Michele MOCCIOLA

## N. 4

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° febbraio 2002*  
(della Regione autonoma della Sardegna)

**Elezioni - Regione Sardegna - Decadenza di consigliere regionale deliberata in data 31 maggio 2001 dal Consiglio regionale per sopravvenuta incompatibilità (elezione alla Camera dei deputati) - Annullamento della predetta delibera regionale con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001 - Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevata dalla Regione Sardegna - Lamentata illegittima disapplicazione, da parte del Tribunale di Cagliari, della normativa regionale disciplinante la fattispecie (*in primis* la legge regionale n. 71/1979) ed applicazione della legge statale n. 154/1981 - Dedotta lesione della sfera di competenza del Consiglio regionale in tema di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali.**

- Sentenza Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001.
- Costituzione, art. 116; Statuto Regione Sardegna, art. 27.

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* on. Mauro Pili, giusta deliberazione della giunta regionale dell'8 gennaio 2002, rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dal prof. avv. Roberto Nania, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 2;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto della sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione I civile, n. 2598/01, pubblicata in data 3 dicembre 2001, su ricorso numero RG. 5511/01, che ha disposto «l'illegittimità dell'atto in data 31 maggio 2001 con il quale il consiglio regionale della Sardegna ha dichiarato la decadenza di Giovanni Paolo Nuvoli dalla carica di consigliere regionale della Regione Sardegna» stabilendo «pertanto che lo stesso Giovanni Paolo Nuvoli riveste tuttora la predetta carica»;

Con istanza di conseguente annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia.

## F A T T O

Mediante la delibera (illegittimamente) annullata dalla sentenza di cui in epigrafe, il consiglio regionale della Sardegna, su proposta della giunta per le elezioni — in ragione della sopravvenuta incompatibilità di un proprio componente risultato eletto alla Camera dei deputati e della partecipazione di questi nella detta qualità alle attività deliberative della Camera di appartenenza — ne stabiliva la decadenza da consigliere regionale.

A seguito di ricorso avverso la menzionata delibera proposto dal consigliere decaduto, il Tribunale civile di Cagliari a mezzo della sentenza impugnata con il presente atto — illegittimamente invadendo, interferendo e/o menomando, come subito si vedrà, le attribuzioni costituzionalmente riservate al consiglio regionale — annullava la delibera consiliare in oggetto, ripristinando il ricorrente nella carica di consigliere.

## D I R I T T O

1. — In primo luogo, si eccepisce la insussistenza del potere giurisdizionale (quale che ne possa essere l'organo giudicante che se ne arroghi l'esercizio) di conoscere ricorsi aventi ad oggetto la materia delle incompatibilità e delle relative decadenze dei consiglieri regionali sardi, e segnatamente quelli che, come nella specie, si attengano alla specifica fattispecie di incompatibilità concernente la contemporanea posizione di parlamentare ai sensi dell'art. 17, comma 2 dello statuto della Regione Sardegna e dell'art. 122, comma 2 della Costituzione.

Che si tratti di materia sottratta alla cognizione del potere giurisdizionale dello Stato, siccome attribuita in via esclusiva al consiglio nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Regione Sardegna, è comprovato — ad avviso della ricorrente — sia dall'assenza in tale ordinamento di una qualunque disposizione di legge che riconosca, appunto, agli organi della giurisdizione la cognizione di gravami in tale materia, sia dalla pluralità delle disposizioni regionali che al riguardo deferiscono ogni potere cognitivo al consiglio regionale sardo.

Sotto il primo profilo, è da rammentare che codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 85/1988, ha escluso in termini univoci che la normativa in tema di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge n. 154/1981, riguardante i consiglieri delle regioni ad autonomia ordinaria, fosse mai applicabile all'ordinamento sardo (essendo all'uopo indispensabile, in forza dello statuto, l'intervento di apposita legge statale, ed oggi regionale a seguito della legge costituzionale n. 2/2001). Ne deriva la conferma di quanto sopra dedotto, posto che egualmente inapplicabile all'ordinamento sardo deve ritenersi l'art. 7, comma sesto, della menzionata legge n. 154 (là dove fosse ancora in vigore, nonostante la intervenuta abrogazione di tale legge da parte dell'articolo 274 della legge n. 267/2000), ossia la disposizione che prevede il ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio contro le deliberazioni degli organi consiliari in punto di ineleggibilità e di incompatibilità.

A fronte di ciò — passando ora al secondo degli elementi probatori preannunciati — l'art. 82 della legge regionale n. 7/1979 statuisce puntualmente che «al consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami»; per di più, l'art. 17 del regolamento del consiglio regionale sardo sancisce che «alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopraggiunte nel corso della legislatura».

Attesa la stretta correlazione sussistente tra le disposizioni appena menzionate e gli articoli 116, Cost., 17, comma 2, e 19, statuto, nonché attesa la prassi consuetudinaria del tutto uniforme nel senso della intangibilità delle decisioni consiliari in ordine alla incompatibilità tra la posizione di parlamentare e di consigliere (*cf.* a conferma, da ultimo, il caso del consigliere Serra), ne viene comprovato che nell'ambito dell'ordinamento sardo si è affermata, ed è operativa, una garanzia di grado autenticamente costituzionale deducibile dalle citate disposizioni, a mente della quale garanzia il carattere definitivo delle decisioni consiliari preclude ogni ulteriore intervento giurisdizionale in merito. Peraltro, già da tempo era stato messo efficacemente in luce in sede dottrinale tale dato di caratterizzazione dell'ordinamento sardo, un dato che rimane tuttora salvo ed impregiudicato, almeno con riferimento alle decisioni assembleari in tema di decadenza per incompatibilità tra l'assolvimento del mandato parlamentare e di quello consiliare (*cf.* T. Martines, *Il consiglio regionale*, Milano, 1981, pagg. 24 e 26-27).

Né sarebbe opponibile a quanto svolto che nel caso della Regione Sardegna (così come delle regioni nel loro insieme, sia ad autonomia ordinaria che ad autonomia speciale) farebbe difetto una disposizione costituzionale altrettanto esplicita quanto quella contenuta nell'art. 66, Cost., il cui tenore rende pacifica ed incontrovertibile la regola fondamentale della insindacabilità in sede giudiziaria delle decisioni assunte dalle Camere del Parlamento relativamente, oltre che ai titoli di ammissione dei suoi componenti, alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ed invero, occorre considerare che comunque ciò non può impedire il riconoscimento in capo al consiglio regionale di una siffatta guarentigia costituzionale, quando essa scaturisca — com'è nella specie — in modo lineare ed automatico dal sistema, in virtù di una piena convergenza di fattori normativi e di tradizione applicativa che ne testimoniano, appunto, la esistenza e la operatività.

D'altro canto, ne rappresenta riprova il fatto che non sarebbe neppure sufficiente, allo scopo di affermare una pretesa sussistenza di potere giurisdizionale in materia, richiamarsi — come tenta inutilmente di argomentare la sentenza in questione — al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti. È risaputo, infatti, che quando si tratti di fondare il potere giurisdizionale di emettere sentenze costitutive, ossia sentenze che abbiano la forza di modificare la preesistente situazione giuridica — come fa, nella sostanza, la sentenza impugnata in violazione dell'art. 101, Cost., in relazione all'art. 2908, c.c., che ridonda in lesione delle attribuzioni statutariamente riservate al consiglio — occorre che vi sia una specifica disposizione di legge attributiva al giudice di tale potere conformativo: ma di una simile attribuzione, come si è detto, non vi è traccia nell'ordinamento sardo.

Sotto un diverso ma convergente profilo, si può altresì eccepire che il tribunale abbia leso le competenze costituzionali del consiglio ricorrente — garantite dagli artt. 116, Cost., e 27, St. — per aver proceduto, in definitiva, alla disapplicazione delle disposizioni normative regionali regolanti la fattispecie (in primo luogo, la legge regionale n. 71/1979), sostituendovi l'art. 7, comma 6, della legge n. 154/1981. Ed invero — come ha avuto modo di precisare la Corte nella sentenza n. 285/1990 proprio in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regione — non è consentito alle pronunzie giurisdizionali di disapplicare leggi regionali neppure in caso di dubbio in ordine alla loro legittimità costituzionale, occorrendo all'uopo adire la Corte cui soltanto, e senza eccezione alcuna, è rimesso tale sindacato.

Senza voler qui dedurre impropriamente un *error in iudicando* a carico della sentenza di cui trattasi, vi è da ritenere che venga integrata una fattispecie lesiva quale quella stigmatizzata dalla Corte nella rammentata occasione, anche nell'ipotesi in cui, pur non addivenendosi a perentorie dichiarazioni in ordine all'intendimento disapplicativo, la sentenza assuma l'obiettivo significato non già di mero errore sulle norme applicabili alla specie, ma di vero e proprio disconoscimento della naturale coerenza delle disposizioni regionali in vigore (*cf.* sentenza, pag. 13, primo capoverso).

2. — A questa difesa è noto, secondo quanto è stato sopra ricordato, lo schema, che talvolta sembra adottato nelle pronunzie della Corte, del carattere pretesamente chiuso ed enumerato che avrebbero le garanzie di cui dispongono in via costituzionale le assemblee regionali.

A riguardo — ferme restando le argomentazioni di cui al punto precedente, relative alla specifica ricostruzione dell'ordinamento costituzionale sardo — occorre nondimeno avanzare un duplice ordine di considerazioni.

La prima considerazione è che non sembra che tale schema, a parte ogni altra notazione critica, possa comunque escludere la operatività in favore delle assemblee regionali di una garanzia che — come quella di cui si parla, prescindendo dunque da altre ipotesi di autodichia, e segnatamente da quella concernente i rapporti con i dipendenti — costituisce un requisito minimo ed indispensabile ai fini della tutela degli organi rappresentativi da interferenze e condizionamenti esterni: è indubitabile difatti che il sindacato giurisdizionale in materia di incompatibilità sarebbe suscettibile di incidere in via diretta sulla composizione e sugli stessi *interna corporis* dell'organo assembleare.

Detto in altre parole, nella tradizione costituzionale italiana quello che si trae dall'art. 66 della Costituzione è un principio di natura istituzionale che, indipendentemente da apposite codificazioni, è destinato ad assistere gli organi che, come i consigli regionali, siano qualificati dalla loro natura politico rappresentativa e dalla titolarità di funzione legislativa e di indirizzo (dovendo restare ovviamente ininfluente, da questa angolazione, il dato puramente quantitativo, ma non qualitativo, della circoscritta efficacia territoriale dei relativi atti).

D'altro canto, la Corte ha già mostrato di voler dare l'adeguato risalto al valore della tutela della autonomia e della indipendenza degli organi rappresentativi regionali, muovendo proprio da un criterio di parallelismo con la posizione del Parlamento e con i principi costituzionali, scritti o non scritti, che sono preordinati a presidiare detta posizione (*cf.* tra le altre, sentenza n. 143 del 1968 in tema di sottrazione a riscontri esterni delle spese operate per il funzionamento del consiglio regionale; sentenza n. 382 del 1998, in tema di insindacabilità dei consiglieri regionali anche al di là degli atti tipici posti in essere; sentenza n. 392 del 1999, in tema di autonomia contabile del consiglio rispetto alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo il principio consuetudinario operante in materia per le assemblee parlamentari).

Per di più, è da rimarcare che nel caso specifico della incompatibilità tra la carica di consigliere e di parlamentare, si tratta di ipotesi che investe ad un tempo sia le Camere che le Assemblee regionali: sicché — sempre per quanto riguarda tale fattispecie — sembra plausibile postulare che la materia richieda dal punto di vista costituzionale un trattamento giuridico omogeneo (ossia quello della insindacabilità delle relative decisioni assembleari) e che tale omogeneità sia voluta dal sistema, anche in considerazione delle possibili interferenze che nell'autonomia decisionale delle stesse Camere potrebbero derivare dal sindacato giurisdizionale sulle determinazioni regionali.

A ciò si aggiunge l'incidenza che non può non avere sul tema in esame la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001 (applicabile nei sensi di cui all'art. 10 della legge medesima alle regioni a statuto speciale), assunta sia nella sua *ratio* complessiva, officializzata mediante le nuove formulazioni dell'art. 114 Cost., volta a rendere incontrovertibile la consistenza autenticamente politica dell'autonomia regionale e della funzione legislativa in cui essa si esprime in via prioritaria, sia negli specifici aspetti in cui la stessa si manifesta (l'inversione del criterio del riparto delle materie tra Stato e regioni, la caduta del controllo preventivo sulle leggi regionali, nonché l'esclusione di una potenzialità di condizionamento innominato da parte dell'interesse nazionale, ecc.).

Si è dunque in presenza di uno scenario costituzionale davanti al quale non suonerebbero più persuasivi i fattori a suo tempo addotti allo scopo di disconoscere talune prerogative a favore delle Assemblee regionali (*cf.* l'antica sentenza n. 66/1964): ciò almeno con riguardo a quella fatta valere nel presente ricorso che — per quanto spiaccia ripetersi — tocca proprio l'essenza del ruolo assolto dagli organi rappresentativi regionali, naturalmente nella differenza dei compiti rispettivamente giocati nel complessivo sistema delle assemblee elettive in cui si articola il nostro attuale assetto istituzionale.

Ne discende, pertanto, anche sotto tale aspetto la conferma della attribuzione costituzionale in via esclusiva ai consigli della guarentigia in tema di incompatibilità racchiusa nell'art. 122 Cost., secondo l'interpretazione che è resa ineludibile alla luce del nuovo assetto costituzionale.

3. — Vi è inoltre da eccepire — sia pure in via subordinata rispetto ai motivi di ricorso sopra dedotti — una ulteriore lesione delle attribuzioni regionali, con specifico riferimento all'autonomia regolamentare del consiglio regionale della Sardegna quale risulta codificata dall'art. 19 dello statuto.

Invero, è da notare che il Tribunale di Cagliari, imponendo al consiglio di osservare la procedura di decadenza di cui alla legge n. 154 del 1981, ha leso le attribuzioni spettanti al medesimo consiglio in campo organizzativo (in forza, appunto, del menzionato art. 19 dello statuto, nonché dei principi fondamentali che reggono il funzionamento degli organi rappresentativi): attribuzioni che si sono tradotte nella disciplina dettata sia dall'art. 17 del regolamento consiliare sia dall'art. 15 del regolamento della giunta delle elezioni (anch'esso approvato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti). Disposizioni queste ultime che sotto il profilo procedimentale prevedono — diversamente da quanto prescritto dal giudice — che nei casi di incompatibilità o ineleggibilità riconosciuti alla unanimità dalla giunta si possa prescindere dal procedimento di contestazione, il che è conseguentemente avvenuto nel caso di specie.

Ulteriormente lesivo appare l'atto giudiziario impugnato per aver negato che al consiglio regionale potesse competere un qualunque potere deliberativo in ordine alla ricorrenza di ipotesi di incompatibilità con la carica di parlamentare: e specificatamente che detta ponderazione fosse suscettibile di apprezzare l'effettivo esercizio da parte dell'interessato delle funzioni connesse alla carica di parlamentare nonché la inequivoca opzione effettuata in tal guisa a favore dell'anzidetta carica (*cfr.* sentenza, pag. 11, ultimo capoverso, seconda parte).

La regione, odierna ricorrente ritiene, difatti, che dalla regola costituzionale e statutaria che fissa la incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di parlamentare — unitamente agli elementari principi che elevano a valore costituzionale l'esigenza di funzionalità dell'organo — derivi in capo al consiglio il potere di esprimersi sulla decadenza del consigliere; ossia valutando, ove se ne presenti il caso, il significato obiettivo — sempre e soltanto ai fini della integrazione della ipotesi di decadenza di cui si parla — dei suoi esteriori comportamenti istituzionali. A conferma di ciò, è appena il caso di precisare che sarebbe riduttivo risolvere la *ratio* del criterio costituzionale della incompatibilità nell'ampliamento, sul piano soggettivo, del diritto di elettorato passivo (rispetto al diverso criterio della ineleggibilità); nella specie infatti opera anche un'istanza di protezione della funzionalità dell'organo legislativo, posto il pregiudizio che a tale interesse costituzionale arrecherebbe la permanenza in carica di un consigliere che, a prescindere dalla ampiezza temporale della anomalia, debba (e si trovi ad) adempiere simultaneamente all'esercizio delle funzioni parlamentari.

*P. Q. M.*

*Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Tribunale di Cagliari, annullare la delibera consiliare di cui in epigrafe sotto i profili dedotti nel presente ricorso, e per l'effetto voglia annullare la sentenza del menzionato tribunale n. 2598/01.*

#### Istanza di sospensione

Per impellenti ragioni, deducibili dallo stesso oggetto del ricorso, concernenti la regolare composizione e l'adeguata funzionalità del consiglio regionale, si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia, nelle more della decisione, provvedere alla sospensione dell'efficacia della sentenza sopra rubricata.

Roma, addì 11 gennaio 2002.

PROF. AVV.: Roberto NANIA

02C0069

## n. 5

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 febbraio 2002  
(della Regione Toscana)*

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina della localizzazione degli elettrodotti a fini di salvaguardia dell'ambiente - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 5, comma 1.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Determinazione dei parametri relativi alle fasce di rispetto per gli elettrodotti - Fissazione del valore limite di induzione magnetica - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 1, lett. h), e 5, comma 1.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina del risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica - Denunciata invasione di competenza riservata allo Stato dalla legge quadro - Contrasto con l'esigenza di una disciplina uniforme a tutela dell'interesse nazionale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 2, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 4, comma 2 [recte: comma 1], lett. d), e 9.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Disciplina sanzionatoria - Denunciata difformità dalle corrispondenti previsioni di fonte statale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 15.

**Ambiente (Tutela dell') - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Norme della Regione Campania - Previsioni transitorie - Denunciato contrasto con la corrispondente disciplina di fonte statale.**

- Legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13, art. 7.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 16.

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 77 del 28 gennaio 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*; il Ministro per i beni e le attività culturali;

Per l'annullamento dell'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001 n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2001: «Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici».

L'art. 8, comma *sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dispone che per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.

In attuazione di tale previsione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 (in G.U. n. 246 del 20 ottobre 2000).

Per quanto qui interessa, l'art. 7 del citato decreto ha stabilito che la qualifica di restauratore potesse essere acquisita, tra l'altro, dopo il conseguimento di un diploma presso una scuola statale o regionale di durata non inferiore a due anni, cui andavano aggiunti almeno altri due anni di attività svolta direttamente e in proprio, debitamente certificata.

In attuazione di tale previsione la Regione Toscana e le province toscane, competenti in materia di formazione professionale in virtù delle attribuzioni contenute nella legge regionale 31 agosto 1994 n. 70 «nuova disciplina in materia di formazione professionale», hanno organizzato corsi di formazione professionale per restauratori, prevedendo un percorso formativo di durata triennale. Così, solo a titolo esemplificativo, nella provincia di Massa Carrara è stato organizzato il corso di formazione professionale triennale per «addetto al restauro del materiale cartaceo»; nella provincia di Pisa un analogo corso è iniziato nel 1999 con un primo modulo biennale per il conseguimento del titolo di «addetto al restauro di materiale cartaceo» ed un terzo anno di specializzazione (tuttora in svolgimento) per l'acquisizione della qualifica di «restauratore di materiale cartaceo», qualifica riconosciuta sul territorio nazionale e comunitario.

L'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, oggetto del presente ricorso modifica l'art. 7 del precedente decreto sopra citato, stabilendo, al primo comma, che la qualifica di restauratore potrà essere acquisita solo da chi abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale (scompaiono quindi le scuole regionali previste invece nell'art. 7 del precedente decreto); al secondo comma si detta poi una norma transitoria che limita la possibilità di conseguire la qualifica di restauratore solo a coloro che abbiano già conseguito il diploma presso una scuola statale o regionale in base alla previgente normativa del d.m. n. 294/2000 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (ossia al 16 dicembre 2001). Da ciò consegue che i frequentanti del corso regionale, che hanno già conseguito il diploma biennale e che stanno concludendo il terzo anno previsto dai corsi di formazione organizzati a livello regionale, si vedono impossibilitati ad acquisire la qualifica dopo lo svolgimento di un ulteriore anno di attività e ciò vanifica completamente i corsi di formazione organizzati dalla Regione e dagli enti locali toscani, in attuazione delle funzioni conferite dalla legislazione regionale in materia di formazione professionale (la già citata l.r. n. 70/1994).

L'art. 3 del d.m. n. 420/2001 contrasta con gli artt. 117, 3 e 97 della Costituzione e perciò lede le attribuzioni regionali per i seguenti motivi di:

## D I R I T T O

### 1. — Violazione degli artt. 3, 97, 117 Cost.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, entrata in vigore l'8 novembre 2001 e quindi prima della pubblicazione del decreto in oggetto, ha modificato l'art. 117 della Costituzione attribuendo alla potestà legislativa esclusiva regionale la materia della formazione professionale. Questo è chiaramente deducibile dal terzo comma dell'art. 117 che, nell'affidare alla legislazione concorrente la materia dell'istruzione, esclude la formazione professionale: questa, quindi, non essendo ricompresa tra le materie a legislazione esclusiva dello Stato, è totalmente regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma.

Da ciò consegue che la Regione ha piena ed esclusiva potestà legislativa in materia, da esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La disposizione oggetto del presente ricorso si pone in aperto contrasto con tale competenza regionale perché introduce un sistema di acquisizione della qualifica di restauratore che, a regime, vede le sole scuole statali o i corsi universitari specifici quali soggetti abilitati a consentire l'acquisizione stessa. Alle scuole regionali viene riservato un ruolo solo transitoriamente riconosciuto per ciò che hanno fatto in passato (fino all'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale) e comunque residuale per il futuro (dovendosi i loro frequentatori sottoporre ad una verifica di idoneità operata dallo Stato). È evidente perciò che con l'entrata in vigore del d.m. in oggetto le numerose scuole regionali in materia vedranno ridotta la loro funzione in quanto il titolo che potranno rilasciare è solo quello di collaboratore restauratore di beni culturali (*ex art. 4 del d.m.*), che è una figura meno autonoma e che, soprattutto, non consentirà mai di svolgere l'attività di restauratore: da ciò il ridotto interesse ad iscriversi ad una scuola il cui titolo non è considerato valido per svolgere una determinata attività.

Questo determina una sicura violazione dell'art. 117 Cost.

La lesione dell'art. 117 della Costituzione è ravvisabile anche nella denegata ipotesi in cui volesse ritenersi che la disposizione impugnata attenga alla materia delle professioni. Tale materia infatti è soggetta alla legislazione concorrente in cui, in base al nuovo art. 117, terzo comma, Cost., lo Stato deve limitarsi solo a dettare i principi fondamentali, perché la potestà legislativa spetta alle Regioni.

Lo Stato quindi avrebbe potuto stabilire, con legge, i principi per riconoscere la validità dei titoli (richiedendo, ad esempio, un determinato percorso curricolare), ma non certo vanificare i corsi di formazione organizzati a livello regionale.

Il censurato art. 3 del decreto contrasta altresì con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di buona amministrazione.

Il secondo comma della norma, infatti, — come sopra rilevato — nel dettare la disposizione transitoria, non fa salvi neppure i corsi di formazione regionale attualmente in atto e così vanifica del tutto i medesimi, con una grave ed ingiustificata penalizzazione di coloro che, in base alla previgente normativa, hanno conseguito il diploma biennale e stanno concludendo il terzo anno, con impossibilità di acquisire la qualifica dopo lo svolgimento di questo terzo anno.

Poiché la scelta della norma transitoria — illogica ed irrazionale — lede le attribuzioni regionali perché vanifica i corsi di formazione organizzati a livello regionale, è ammesso alla Regione ricorrente denunciare anche la violazione delle norme costituzionali contenute negli artt. 3 e 97 sopra richiamati.

2. — Ulteriore violazione degli artt. 3, 97, 117 Cost.

L'art. 3 del d.m. n. 420/2001 è ulteriormente in contrasto con l'art. 117 Cost.

Il sesto comma di questa disposizione stabilisce infatti che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva, mentre compete alle Regioni in ogni altro caso.

Il decreto in oggetto è un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e perciò è evidente la violazione del citato sesto comma dell'art. 117 Cost.

Inoltre la violazione dell'art. 117 Cost. sussiste anche perché — già nella vigenza del precedente testo costituzionale — la Corte costituzionale (sentenza n. 204/1991) aveva già chiarito che è inibito allo Stato intervenire con regolamenti adottati in base all'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 in materie regionali: tale rilievo è ancor più valido oggi in cui con la modifica costituzionale si sono rafforzati i poteri delle Regioni.

*P. Q. M.*

*Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che l'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, è lesivo delle attribuzioni regionali per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost. e per l'effetto lo annulli.*

*Si deposita la delibera della giunta regionale di autorizzazione a stare in giudizio.*

Firenze-Roma, addì 29 gennaio 2002

Avv. Lucia BORA - Avv. Fabio LORENZONI

02AC0093

## N. 6

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 febbraio 2002*  
(del Tribunale di Roma)

**Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attività a rischio di incidenti rilevanti - Presentazione del rapporto preliminare di sicurezza da parte dei gestori di nuovi stabilimenti - Quantitativo di sostanze pericolose in presenza del quale sussiste il relativo obbligo - Denunciata difformità della previsione regionale rispetto a quella statale - Invasione della potestà legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h) e s); d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, artt. 9, comma 1, e 18; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 72.

**Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attività a rischio di incidenti rilevanti - Rapporto di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose - Determinazione in via transitoria del relativo contenuto - Denunciata difformità della previsione regionale rispetto a quella statale - Invasione della potestà legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale.**

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h) e s); d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 28, comma 4.

**Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia sulle attività a rischio di incidenti rilevanti - Scheda di valutazione tecnica degli stabilimenti pericolosi - Obbligatorietà anche per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio - Denunciata difformità dalla normativa statale - Invasione della potestà legislativa dello Stato in materia di sicurezza e di tutela ambientale - Incidenza sulla concorrenza fra le imprese.**

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h) e s); d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 21, comma 3.

Il giudice per le indagini preliminari dott. Laura Capotorto, letti gli atti dei procedimenti riuniti nn. 10429/99R - 10430/99 - 10433/99R - 10439/99R R.G. notizie di reato ed altri;

## O S S E R V A

A seguito delle querele proposte il 9 giugno 1999 dall'allora procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giancarlo Caselli e dai sostituti dott. Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha riunito i procedimenti a carico dei singoli indagati ed ha poi esercitato l'azione penale formulando richiesta di rinvio a giudizio, presentata il 22 maggio 2000, anche nei confronti degli on. Tiziana Maiolo, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu, Marco Follini e del senatore Marcello Pera in ordine ai reati di cui ai capi d'imputazione di seguito trascritti:

Maiolo: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perché nel corso di un'intervista riportata nella nota dell'agenzia ANSA del 9 marzo 1999 intitolata «Dell'Utri: Maiolo, candidarlo a Strasburgo come Tortora» che qui si intende integralmente riportata, con riferimento alla richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio offendeva ripetutamente la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: «... organizzare da Strasburgo la battaglia contro le organizzazioni mafiose di stampo istituzionale che ammorbano l'Italia», «abbiamo di fronte una strategia ben congegnata che punta alla distruzione per via giudiziaria dell'opposizione politica ... una strategia che ricorre alla campagna acquisti di "pentiti" e di "pentituri" ai quali si offrono privilegi di ogni tipo in cambio di dichiarazioni mirate». In Roma il 9 marzo 1999.

Fini: artt. 595, terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perché nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano «Il Messaggero» del 10 marzo 1999 nell'articolo intitolato «Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli» e sotto intitolato «Pera: il vero bersaglio è il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della campagna elettorale», che qui si intende integralmente riportato, rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelare

formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offende la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: «È in atto una campagna politica». In Roma il 10 marzo 1999.

Pisanu: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perché nella nota ANSA del 10 marzo 1999 intitolata «Dell'Utri: Pisanu, azione giudiziaria a orologeria politica», che qui si intende integralmente riportata, pronunciando con esplicito riferimento alla richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999, la seguente affermazione: «... siamo di fronte a una iniziativa giudiziaria a orologeria politica caduta puntualmente in vista di grandi scadenze elettorali» riportata dalla predetta nota ANSA e rappresentante un fatto determinato, offende la reputazione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, firmatari della richiesta di misura cautelare. In Roma, il 10 marzo 1999.

Follini: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perché nella nota ANSA del 9 marzo 1999 intitolata «Dell'Utri: Follini operazione politica camuffata», che qui si intende integralmente riportata, l'on. Follini, pronunciando con esplicito riferimento alla richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 la seguente affermazione: «La richiesta di arresto per Dell'Utri è un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario» — «in questa storia c'è un amaro riassunto delle forzature di una giustizia di parte» riportata nella predetta nota ANSA e rappresentante un fatto determinato, offende la reputazione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, firmatari della richiesta di misura cautelare. In Roma il 9 marzo 1999.

Follini: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perché nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano «Il Messaggero» del 10 marzo 1999 nell'articolo intitolato «Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli» e sotto titolato «Pera: il vero bersaglio è il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della campagna elettorale», che qui si intende integralmente riportato, rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offende la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: «Un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario». In Roma il 10 marzo 1999.

Pera: artt. 595 terzo comma C.P. e 13 legge n. 47/48 perché nel corso di un'intervista pubblicata sul quotidiano «Il Messaggero» del 10 marzo 1999 nell'articolo intitolato «Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli» e sotto titolato «Pera: il vero bersaglio è il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della campagna elettorale.», che qui si intende integralmente riportato, rilasciata a seguito della richiesta di custodia cautelare formulata nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri in data 22 gennaio 1999 dai sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offende la reputazione di questi ultimi pronunciando le seguenti affermazioni: «Il vero e ultimo bersaglio di Caselli è Berlusconi e Forza Italia ... se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga». In Roma il 10 marzo 1999.

La Camera dei deputati, con delibere in data 24 novembre 1999, 9 marzo 2000 e 14 marzo 2000, approvando le proposte della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali erano in corso i procedimenti penali rispettivamente nei confronti degli on. Follini (n. 10430/99R e 10433/99R), Fini (n. 10433/99R), Pisanu (n. 10439/99R) e Maiolo (n. 10429/99R) concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Analogamente il Senato della Repubblica, nella seduta del 31 maggio 2000, ha accolto la proposta della giunta delle immunità parlamentari dichiarando che i fatti per i quali era in corso il procedimento n. 10433/99R nei confronti del senatore Pera concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e rientrano, perciò, nell'ipotesi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

All'odierna udienza preliminare questo giudice, ritenuta la necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la valutazione circa la legittimità delle suddette deliberazioni di insindacabilità delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dai sopra menzionati membri del Parlamento agli organi di stampa, sentite le parti, ha disposto la separazione delle posizioni di detti imputati ed ha sospeso il procedimento nei loro confronti al fine di presentare il presente ricorso diretto all'annullamento delle delibere *de quibus* che determinano l'improcedibilità dell'azione penale.

Ad avviso dell'a.g. ricorrente, infatti, la Camera ed il Senato hanno erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti necessari per poter considerare le dichiarazioni rese dai rispettivi membri direttamente connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Codesta Corte ha più volte affermato che rientrano nella previsione di immunità di cui al citato art. 68 solo le opinioni legate da «nesso funzionale» con le attività svolte dal dichiarante nella sua qualità di parlamentare. Se così non fosse, la prerogativa si tradurrebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio personale.

Il nesso funzionale può ritenersi sussistente quando le dichiarazioni corrispondono a quelle espresse nel corso delle attività proprie del parlamentare, con esclusione, quindi, di quelle attività che, pur connesse in senso lato all'esercizio di dette funzioni, ne sono tuttavia estranee, essendo riferibili, ad esempio, all'attività politica espletata all'interno dei partiti. Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare quelle «manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare quale membro dell'Assemblea. Invece l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati. Ad esse non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni» (sentenza n. 10/2000 della Corte costituzionale).

Con riferimento alla divulgazione delle opinioni manifestate dai parlamentari, codesta Corte ha precisato che «la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione o in dibattiti pubblici e le opinioni espresse in sede parlamentare non basta ad estendere alla prima l'insindacabilità che copre le seconde. Né si può invocare a tal fine l'esistenza di un "contesto" politico in cui la dichiarazione si inserisca, giacché siffatto tipo di collegamenti non vale, di per sé, a conferire il carattere di attività parlamentare a manifestazioni di pensiero oggettivamente estranee ad essa. Deve esservi, dunque, un preciso nesso funzionale fra la dichiarazione e l'attività parlamentare: nesso che può legittimamente essere affermato dalle Camere anche quando le dichiarazioni siano sostanzialmente riprodotte dell'opinione sostenuta in sede parlamentare. La prerogativa costituzionale rileva, infatti, non soltanto per l'occasione specifica in cui l'opinione è espressa in ambito parlamentare, ma riguarda il contenuto storico di essa, pure quando ne sia realizzata la diffusione pubblica ... L'insindacabilità si estende, quindi, a tutte le altre sedi e occasioni in cui l'opinione sia riprodotta nel suo contenuto sostanziale» (sentenza n. 56/2000 della Corte costituzionale).

Ne consegue che, poiché la insindacabilità delle dichiarazioni rese *extramoenia* può essere riconosciuta solo ove vi sia corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni stesse e quelle espresse nell'ambito dell'attività tipica del parlamentare, può riconoscersi l'insindacabilità solamente se tale ultima attività sia stata già espletata, cioè nel caso in cui il parlamentare abbia già espresso dichiarazioni od opinioni nella sede propria parlamentare e solo successivamente o, quanto meno, contestualmente abbia dato pubblicità esterna ad esse.

Codesta Corte ha affermato infatti che «la Corte, ai fini dell'insindacabilità del primo comma dell'art. 68, deve dunque accertare la corrispondenza di contenuti con un atto parlamentare precedente o sostanzialmente contestuale» (sentenza n. 11/2000).

Orbene, nei casi in esame non ricorrono i suddetti presupposti, giacché le dichiarazioni *de quibus* furono rese agli organi di stampa ben prima che la Camera dei deputati discutesse la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza in data 5 marzo 1999, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti del deputato Dell'Utri.

Non può quindi essere riconosciuta la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni in questione e l'attività parlamentare degli on. Follini, Maiolo, Fini e Pisanu, giacché questi riferirono le proprie opinioni agli organi di stampa senza avere in precedenza — o almeno contestualmente — espresso analoghe opinioni in sede parlamentare.

Quanto al senatore Pera, l'insussistenza della prerogativa dell'insindacabilità è di ancor maggiore evidenza, ove si consideri che la decisione sulla richiesta di autorizzazione all'arresto dell'on. Dell'Utri non competeva al Senato della Repubblica, per cui quando il senatore Pera rilasciò le dichiarazioni alla stampa, non solo non aveva ancora espresso la propria opinione in sede parlamentare, ma mai avrebbe potuto esprimerla in tale sede, essendo membro di una Camera diversa da quella competente a decidere. È evidente, pertanto, l'assoluta insussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse alla stampa dal predetto e l'esercizio della sua attività di senatore.

Le deliberazioni di insindacabilità sono state, dunque, adottate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica sulla base di un'errata valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 68 Cost., con conseguente illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, alla quale deve essere riconosciuto il potere-dovere di procedere nei confronti dei parlamentari sopra menzionati allo scopo di valutare se le dichiarazioni da ciascuno rese abbiano o meno valenza diffamatoria e, quindi, se essi debbano rispondere penalmente dei reati di diffamazione a mezzo della stampa, rispettivamente contestati.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 68, primo comma Cost., 23 u.c.- 37 — 38 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 della Corte costituzionale 16 marzo 1956,*

*Solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Chiede che codesta ecc.ma Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Marco Follini in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1999;*

*Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Gianfranco Fini in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1999;*

*Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Beppe Pisanu in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 2000;*

*Dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Maiolo in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 2000;*

*Dichiari che non spetta al Senato della Repubblica affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, 1° comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale e, conseguentemente, annulli la delibera adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000.*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto.*

*Dispone che il presente ricorso, a cura della cancelleria, sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle parti.*

Roma, addì 5 marzo 2001.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE: DOTT. Laura CAPOTORTO

02C0100

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651582/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 2 2 7 \*

€ 1,60  
L. 3.098